



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"
 Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)
 Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI
 email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it
 sito web: www.icsangiovaniboscodecarolis.edu.it

Comunicazione di servizio

Anno scolastico	2021-2022
Oggetto	Novità introdotte dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 94978 del 4 febbraio 2022 in materia di quarantena in caso di contatti stretti.
Numero d'ordine	120
Data di emissione	07/02/2022

**Alle famiglie degli alunni
 Al personale Scolastico
 Sito web**

In data 4 febbraio 2022 è stata emanata una nuova circolare del Ministero della Salute che ridefinisce la quarantena in caso di contatto stretto. Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 nella circolare si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, **per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.**

Le nuove indicazioni circa la misura di quarantena nel caso di Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) sono quindi le seguenti:

1. Ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,
2. Ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)

Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI

email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it

sito web: www.icsangiovaniboscodecarolis.edu.it

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Solo se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

A coloro che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario,

se asintomatici, non si applica la quarantena ma la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 solo alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Le disposizioni di seguito richiamate hanno effetto immediato pertanto si invitano i familiari degli alunni già autorizzati alla DAD per contatto stretto a far rientrare i propri figli con tampone negativo se sono passati 5 gg dalla data dell'ultimo contatto stretto.

Allegati:

- Circolare Ministero Salute prot. n. 94978 del 4 febbraio 2022
- Vademecum MI Gestione Emergenza Covid

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lanfranco Barisano
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Coordinamento Interregionale della
Prevenzione

francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

Protezione Civile

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

FNOVI: info@fnovi.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

ANMVI: info@anmvi.it

IL.ZZ.SS.

DGSAF: sanita.animale@sanita.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

DGISAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Direzione Generale Programmazione
Sanitaria DGPROGS
SEDE

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto
Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e
del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Assessorati alla Sanità Province Autonome
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI)
anci@pec.anci.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale
della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione

Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del
Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini
della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario
Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute –
NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive –
IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-
Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -
ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA

dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

italo@pec.ntvspa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Direzione Sanità

rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive
e Tropicali

segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità

Penitenziaria (Simspe-onlus)

Via Santa Maria della Grotticella 65/B

01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi

protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici

Verificatori - PRESIDENTE

presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia

Rianimazione e Terapia Intensiva

siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali

AGENAS

agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei
CHIMICI e dei FISICI

segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA

segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere info@fiaso.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E**
2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che:**

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 5
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia
Alessia D'Alisera
Federica Ferraro
Alessia Mammone
Monica Sane Schepisi

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Ministero dell'Istruzione



Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Guida alla lettura

Il presente documento fornisce un **vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo**, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, **in presenza di casi di positività al Covid-19**.

Queste misure vanno adottate **a partire dal 5 febbraio 2022**. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed **integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022)**. Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno **ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina***.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate:



1. Istruzioni per la gestione dei contatti dei casi di positività per ordine di Scuola *(pagina 3-6)*



2. Riepilogo delle misure sanitarie *(pagina 7-8)*



3. Approfondimenti *(pagina 9)*

*A titolo esemplificativo si vedano le FAQ pubblicate nella sezione #lotornoascuola sul sito istituzionale.



Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si riporta la seguente legenda.

Misure per la didattica



DIDATTICA SOSPESA



DIDATTICA IN PRESENZA



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Condizioni sanitarie degli alunni



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



Alunni risultati positivi al Covid-19



Utilizzo dell'app «Verifica C-19» per la verifica quotidiana, al momento dell'ingresso a scuola, del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, mediante lettura di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)



Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe

Fino a 4 casi di positività



Didattica in presenza



Se asintomatico: **nessuna azione** necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato*



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

5 o più casi di positività



Didattica sospesa per 5 giorni



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare



Nessuna azione necessaria**



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

*In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

**In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.





Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe

Fino a 4 casi di positività



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato*

5 o più casi di positività



Didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2*



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato*



Se asintomatico: **nessuna azione** necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato**



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare



Verifica quotidiana tramite l'app «**Verifica C-19**» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso***



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

*Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

**In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

***In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9





Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe


1 caso di positività



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)


2 o più casi di positività



Didattica digitale integrata per 5 giorni.
Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



 **Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19»** per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso*



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

 Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9

*In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.



Panoramica delle misure sanitarie



Di seguito si riepilogano le **misure sanitarie da applicare alla sezione, gruppo classe o classe.**



*L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni).



Quarantena precauzionale

-  Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni
-  La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.

! *La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio)*

Auto-sorveglianza

-  Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo
-  La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi


! *In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare*



Focus n. 1

Conteggio dei casi di positività

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire **con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**



! Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico

Focus n. 2

Soggetti esentati dalla vaccinazione

A coloro che possiedono un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione** è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività **didattica in presenza** nei seguenti casi:

In presenza di 2 o più casi di positività nelle **Scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di IFP**

In presenza di 5 o più casi di positività nelle **Scuole primarie**

! La didattica in presenza avviene **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni



Ministero dell'Istruzione